



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Ordinamento e Contenzioso
Divisione I

N. 333-A/9807.B.6

Roma, 24 GEN 2003

OGGETTO: Accordo relativo alla negoziazione ed alla concertazione del personale non dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il quadriennio 2002-2005 e per il biennio 2002-2003.
Orario di lavoro, riposo settimanale e festività, tutela delle lavoratrici madri, congedo ordinario, congedo per la formazione, congedo parentale, diritto allo studio, tutela legale.

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	<u>ROMA</u>

— OMISIS —

TUTELA LEGALE (art. 40)

L'art. 40 dell'Accordo ha statuito che "fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo" con sentenza passata in giudicato.

La disposizione introduce, nel più ampio contesto delle norme in materia di tutela legale, un nuovo istituto con l'evidente finalità di assicurare al dipendente che, per fatti conseguenti all'espletamento dell'attività istituzionale, venga coinvolto in un procedimento penale, un sostegno economico per affrontare gli oneri derivanti dalle esigenze di difesa fin dalla fase iniziale del procedimento stesso.

Detta finalità in primo luogo fa ritenere che la qualità di indagato costituisca il requisito minimale per l'attribuzione del beneficio e che, pertanto, il riferimento normativo vada interpretato con una maggiore estensione, tale da includere la più qualificata posizione di imputato.

La disposizione non consente invece di attribuire il beneficio in argomento qualora il procedimento si sia concluso; in tal caso sarà possibile procedere direttamente al rimborso complessivo delle spese.

In secondo luogo, è da ritenere che l'anticipazione richiesta debba essere attribuita al dipendente in tempi brevi ed a prescindere dai più complessi adempimenti necessari per la liquidazione del rimborso definitivo.

In tale considerazione, per la corresponsione del beneficio in parola, è stata delineata una procedura estremamente semplificata, di cui si illustrano gli aspetti essenziali.

Il dipendente interessato deve presentare istanza all'ufficio di appartenenza, dalla quale risulti:

- che la richiesta viene prodotta ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 164/2002 e che intende avvalersi per la propria difesa di un libero professionista di fiducia;
- la sintesi dei fatti per i quali risulta indagato, la specificazione dell'attività di servizio a causa della quale gli stessi si sono verificati e lo stato del procedimento penale. L'istanza deve essere corredata di copia degli atti più rilevanti adottati dall'Autorità

giudiziaria (ad esempio l'invito a presentarsi o il verbale di interrogatorio ovvero l'informazione di garanzia o la sentenza impugnata);

- l'importo di cui si chiede la liquidazione, atteso che il tenore della norma citata non appare escludere la possibilità che la richiesta venga limitata ad un ammontare inferiore alla somma di euro 2500,00;
- il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale del dipendente;
- il numero del conto corrente bancario o postale del dipendente, l'istituto presso il quale il conto è acceso, codice a.b.i. e il codice c.a.b. ai fini dell'accreditamento dell'importo. La scelta di tale forma di riscossione, pur non essendo obbligatoria, consentirà tuttavia una sensibile riduzione dei tempi tecnici necessari per la liquidazione, che altrimenti sarà disposta a mezzo di mandato di pagamento presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro.

L'ufficio che riceve l'istanza deve, con la massima celerità, trasmettere gli atti menzionati alla Direzione centrale per le risorse umane, Servizio ordinamento e contenzioso, Divisione II, formulando un sintetico parere in merito alla richiesta; con particolare riferimento alla connessione dei fatti per i quali il dipendente è sottoposto a procedimento penale, con il servizio istituzionale. Sarà utile, al riguardo, allegare copia delle relazioni di servizio concernenti la vicenda sottostante al procedimento medesimo.

La somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa, ove il provvedimento si concluda con pronuncia favorevole al dipendente. Qualora invece fosse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo si provvederà al recupero della somma stessa.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro

